

L. 7-8-1990 n. 241

Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.

Pubblicata nella Gazz. Uff. 18 agosto 1990, n. 192.

(commento di giurisprudenza)

2. Conclusione del procedimento ^{(6) (7)}.

1. Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad un'istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, le pubbliche amministrazioni hanno il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso.

2. Nei casi in cui disposizioni di legge ovvero i provvedimenti di cui ai commi 3, 4 e 5 non prevedono un termine diverso, i procedimenti amministrativi di competenza delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali devono concludersi entro il termine di trenta giorni ⁽⁸⁾.

3. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta dei Ministri competenti e di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione e per la semplificazione normativa, sono individuati i termini non superiori a novanta giorni entro i quali devono concludersi i procedimenti di competenza delle amministrazioni statali. Gli enti pubblici nazionali stabiliscono, secondo i propri ordinamenti, i termini non superiori a novanta giorni entro i quali devono concludersi i procedimenti di propria competenza ⁽⁹⁾.

4. Nei casi in cui, tenendo conto della sostenibilità dei tempi sotto il profilo dell'organizzazione amministrativa, della natura degli interessi pubblici tutelati e della particolare complessità del procedimento, sono indispensabili termini superiori a novanta giorni per la conclusione dei procedimenti di competenza delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali, i decreti di cui al comma 3 sono adottati su proposta anche dei Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione e per la semplificazione normativa e previa deliberazione del Consiglio dei ministri. I termini ivi previsti non possono comunque superare i centottanta

giorni, con la sola esclusione dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana e di quelli riguardanti l'immigrazione ⁽¹⁰⁾.

5. Fatto salvo quanto previsto da specifiche disposizioni normative, le autorità di garanzia e di vigilanza disciplinano, in conformità ai propri ordinamenti, i termini di conclusione dei procedimenti di rispettiva competenza ⁽¹¹⁾.

6. I termini per la conclusione del procedimento decorrono dall'inizio del procedimento d'ufficio o dal ricevimento della domanda, se il procedimento è ad iniziativa di parte.

7. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 17, i termini di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 del presente articolo possono essere sospesi, per una sola volta e per un periodo non superiore a trenta giorni, per l'acquisizione di informazioni o di certificazioni relative a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell'amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni. Si applicano le disposizioni dell'articolo 14, comma 2.

8. La tutela in materia di silenzio dell'amministrazione è disciplinata dal codice del processo amministrativo, di cui al *decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104*. Le sentenze passate in giudicato che accolgono il ricorso proposto avverso il silenzio inadempimento dell'amministrazione sono trasmesse, in via telematica, alla Corte dei conti ⁽¹²⁾.

9. La mancata o tardiva emanazione del provvedimento costituisce elemento di valutazione della performance individuale, nonché di responsabilità disciplinare e amministrativo-contabile del dirigente e del funzionario inadempiente ⁽¹³⁾.

9-bis. L'organo di governo individua, nell'ambito delle figure apicali dell'amministrazione, il soggetto cui attribuire il potere sostitutivo in caso di inerzia. Nell'ipotesi di omessa individuazione il potere sostitutivo si considera attribuito al dirigente generale o, in mancanza, al dirigente preposto all'ufficio o in mancanza al funzionario di più elevato livello presente nell'amministrazione. Per ciascun procedimento, sul sito internet istituzionale dell'amministrazione è pubblicata, in formato tabellare e con collegamento ben visibile nella homepage, l'indicazione del soggetto a cui è attribuito il potere sostitutivo e a cui l'interessato può rivolgersi ai sensi e per gli effetti del comma 9-ter. Tale

soggetto, in caso di ritardo, comunica senza indugio il nominativo del responsabile, ai fini della valutazione dell'avvio del procedimento disciplinare, secondo le disposizioni del proprio ordinamento e dei contratti collettivi nazionali di lavoro, e, in caso di mancata ottemperanza alle disposizioni del presente comma, assume la sua medesima responsabilità oltre a quella propria ⁽¹⁴⁾.

9-ter. Decorso inutilmente il termine per la conclusione del procedimento o quello superiore di cui al comma 7, il privato può rivolgersi al responsabile di cui al comma 9-*bis* perché, entro un termine pari alla metà di quello originariamente previsto, concluda il procedimento attraverso le strutture competenti o con la nomina di un commissario ⁽¹⁵⁾.

9-quater. Il responsabile individuato ai sensi del comma 9-*bis*, entro il 30 gennaio di ogni anno, comunica all'organo di governo, i procedimenti, suddivisi per tipologia e strutture amministrative competenti, nei quali non è stato rispettato il termine di conclusione previsto dalla legge o dai regolamenti. Le Amministrazioni provvedono all'attuazione del presente comma, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica ⁽¹⁶⁾.

9-quinquies. Nei provvedimenti rilasciati in ritardo su istanza di parte sono espressamente indicati il termine previsto dalla legge o dai regolamenti e quello effettivamente impiegato ⁽¹⁷⁾.

(6) Il presente articolo, già modificato dagli *artt. 2 e 21, L. 11 febbraio 2005, n. 15*, è stato così sostituito prima dall'*art. 3, comma 6-bis, D.L. 14 marzo 2005, n. 35*, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione, e poi dalla lettera *b)* del comma 1 dell'*art. 7, L. 18 giugno 2009, n. 69*.

(7) In attuazione di quanto disposto dal presente articolo, i termini per la conclusione dei procedimenti amministrativi sono stati determinati con:

- *D.P.C.M. 17 novembre 2010, n. 246*, per il Dipartimento per la digitalizzazione della pubblica amministrazione e l'innovazione;

- *Del. 4 novembre 2010, n. 3/2010/Del*, per la Corte dei conti;
- *D.P.C.M. 22 dicembre 2010, n. 271*, per il Ministero per i beni e le attività culturali;
- *D.P.C.M. 22 dicembre 2010, n. 272* e il *D.P.C.M. 22 dicembre 2010, n. 273*, per il Ministero dello sviluppo economico;
- *D.P.C.M. 22 dicembre 2010, n. 275*, per i procedimenti di durata non superiore ai novanta giorni, e *D.P.C.M. 18 febbraio 2011, n. 46*, per i procedimenti di durata superiore ai novanta giorni, per il Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
- *Reg. 18 marzo 2011*, per l'ACI;
- *D.P.C.M. 3 marzo 2011, n. 72* e con *D.P.C.M. 11 novembre 2011, n. 225*, per il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
- *D.P.C.M. 3 marzo 2011, n. 90*, per i procedimenti di durata superiore ai novanta giorni, e *D.P.C.M. 8 settembre 2011, n. 178*, per i procedimenti di durata non superiore ai novanta giorni, per il Ministero degli affari esteri;
- *D.P.C.M. 5 maggio 2011, n. 109* e con *D.P.C.M. 30 giugno 2011, n. 147*, per il Ministero dell'economia e delle finanze, per la Scuola superiore dell'economia e delle finanze, per l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, per l'Agenzia delle entrate, per l'Agenzia del territorio, per l'Agenzia delle dogane, per la Guardia di finanza e per i Fondi previdenziali e assistenziali del personale della Guardia di finanza;
- *Del. 24 maggio 2011, n. 35/2011* per l'Agenzia spaziale italiana;
- *D.P.C.M. 30 giugno 2011, n. 163*, per l'Istituto nazionale di statistica.

(8) Vedi, anche, il comma 3 dell'art. 7, L. 18 giugno 2009, n. 69.

(9) Vedi, anche, il comma 3 dell'art. 7, L. 18 giugno 2009, n. 69.

(10) Vedi, anche, il comma 3 dell'art. 7, L. 18 giugno 2009, n. 69.

(11) Vedi, anche, il comma 3 dell'art. 7, L. 18 giugno 2009, n. 69.

(12) Gli attuali commi da 8 a 9-*quinquies* così sostituiscono gli originari commi 8 e 9, ai sensi di quanto disposto dal comma 1 dell'*art. 1, D.L. 9 febbraio 2012, n. 5*, come modificato dalla *legge di conversione 4 aprile 2012, n. 35*. Vedi, anche, il comma 2 dello stesso *art. 1, D.L. n. 5 del 2012*. In precedenza il comma 8 era stato sostituito dalla lettera a) del comma 2 dell'*art. 3 dell'allegato 4 al D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104*, a decorrere dal 16 settembre 2010, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 2* dello stesso provvedimento.

(13) Gli attuali commi da 8 a 9-*quinquies* così sostituiscono gli originari commi 8 e 9, ai sensi di quanto disposto dal comma 1 dell'*art. 1, D.L. 9 febbraio 2012, n. 5*, come modificato dalla *legge di conversione 4 aprile 2012, n. 35*. Vedi, anche, il comma 2 dello stesso *art. 1, D.L. n. 5 del 2012*.

(14) Gli attuali commi da 8 a 9-*quinquies* sostituiscono gli originari commi 8 e 9, ai sensi di quanto disposto dal comma 1 dell'*art. 1, D.L. 9 febbraio 2012, n. 5*, come modificato dalla *legge di conversione 4 aprile 2012, n. 35*. Successivamente il presente comma è stato così modificato dal comma 01 dell'*art. 13, D.L. 22 giugno 2012, n. 83*, nel testo integrato dalla *legge di conversione 7 agosto 2012, n. 134*. Vedi, anche, il comma 2 del citato *art. 1, D.L. n. 5 del 2012*.

(15) Gli attuali commi da 8 a 9-*quinquies* così sostituiscono gli originari commi 8 e 9, ai sensi di quanto disposto dal comma 1 dell'*art. 1, D.L. 9 febbraio 2012, n. 5*, come modificato dalla *legge di conversione 4 aprile 2012, n. 35*. Vedi, anche, il comma 2 dello stesso *art. 1, D.L. n. 5 del 2012*.

(16) Gli attuali commi da 8 a 9-*quinquies* così sostituiscono gli originari commi 8 e 9, ai sensi di quanto disposto dal comma 1 dell'*art. 1, D.L. 9 febbraio 2012, n. 5*, come modificato dalla *legge di conversione 4 aprile 2012, n. 35*. Vedi, anche, il comma 2 dello stesso *art. 1, D.L. n. 5 del 2012*.

(17) Gli attuali commi da 8 a 9-*quinquies* così sostituiscono gli originari commi 8 e 9, ai sensi di quanto disposto dal comma 1 dell'*art. 1, D.L. 9 febbraio 2012, n. 5*, come modificato dalla *legge di conversione 4 aprile 2012, n. 35*. Vedi, anche, il comma 2 dello stesso *art. 1, D.L. n. 5 del 2012*.